

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1985

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove modalità di contabilizzazione dei versamenti effettuati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per i servizi resi dai vigili del fuoco» (484)

(Discussione e approvazione)

| | |
|--|-------------|
| PRESIDENTE | Pag. 12, 13 |
| GARIBALDI (PSI) | 13 |
| MURMURA (DC) | 13 |
| PAVAN, relatore alla Commissione | 12 |
| TARAMELLI (PCI) | 12 |

«Riconoscimento della qualifica di internato civile» (1026), d'iniziativa dei senatori Boldrini ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

| | |
|--|-----------------|
| PRESIDENTE | Pag. 13, 14, 15 |
| BIGLIA (MSI-DN) | 15 |
| GARIBALDI (PSI) | 14, 15 |
| GHERBEZ (PCI) | 14 |
| MURMURA, relatore alla Commissione | 14 |
| PAVAN (DC) | 14 |

1^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (29 maggio 1985)

«Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale» (1125), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franchi Franco ed altri; Felisetti, Cerquetti ed altri; Aniasi ed altri; Genova, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

| | |
|--|-------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 15, 18, 20 |
| CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno | 20 |
| DE CINQUE (DC) | 18 |
| GARIBALDI (PSI) | 17, 19 |
| PAVAN (DC) | 16, 17, 18 e <i>passim</i> |
| SAPORITO, relatore alla Commissione . | 15, 17, 18 e <i>passim</i> |
| TARAMELLI (PCI) | 20 |

«Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali» (1268)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

| | |
|--|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 3, 5, 6 e <i>passim</i> |
| BIGLIA (MSI-DN) | 7, 10, 11 |
| DE SABBATA (PCI) | 6, 10 |
| GARIBALDI (PSI) | 11 |
| GASPARI, ministro per la funzione pubblica | 4, 5, 6 e <i>passim</i> |
| JANNELLI, relatore alla Commissione | 3, 6, 7 |
| MURMURA (DC) | 9, 10 |
| SAPORITO (DC) | 9, 11 |
| TARAMELLI (PCI) | 4, 5, 6 e <i>passim</i> |

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali» (1268)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 15 maggio scorso. Informo la Commissione che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

Prego il relatore senatore Jannelli di riassumere brevemente i termini del dibattito, tenendo conto delle nuove informazioni fornite dall'onorevole Ministro.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esposizione della mia relazione a questo provvedimento avevo prospettato alla Commissione alcuni elementi che poi sono risultati non autentici. Infatti il personale di dattilografia presso il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali è composto soltanto da 250 unità, come si evince dalla tabella f) allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186. Nessuna di queste 250 unità è attualmente in servizio con mansioni di dattilografia perchè in seguito all'inquadramento dei ruoli organici del personale di segreteria della giustizia amministrativa, ex legge n. 186 del 1982, nessuna delle suddette unità è stata inquadrata nei ruoli di dattilografia, neppure il personale proveniente dalle amministrazioni locali, province e comuni.

La situazione attuale, perciò, fa riscontrare la mancata copertura di questi 250 posti. 107 posti dovrebbero essere coperti mediante il concorso bandito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138; questa legge prevede la regolamentazione dell'occupazione degli idonei provenienti da altre amministrazioni. 38 posti dovrebbero essere riservati alle assunzioni obbligatorie ex legge n. 482 del 1968 (di questi 38 posti, però, attualmente sono coperti soltanto 27). Ne rimangono perciò disponibili 105 che si intende coprire con le disposizioni del disegno di legge che stiamo esaminando.

Recentemente, sia presso il Consiglio di Stato, sia presso i Tribunali amministrativi regionali, è stato possibile riscontrare l'inesistenza di trimestralisti in quanto la norma che ne consentiva l'assunzione - cioè l'articolo 52 della legge n. 186 del 1982 - ha cessato di essere efficace. I trimestralisti che, ai sensi della predetta norma, si sono avvicinati nel servizio di dattilografia sono circa 350; essi non potranno essere integralmente sistemati in organico proprio perchè soltanto 107 di essi

potranno essere assunti con il concorso speciale previsto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame ed altri 105 *ex precari*, cioè i trimestralisti già utilizzati durante la vigenza dell'articolo 52, potranno essere inquadrati in ruolo previo il superamento del concorso riservato. Nelle more del completamento dell'organico potranno essere utilizzati dei trimestralisti fino al 31 dicembre 1986 nel rispetto del principio dell'avvicendamento. Il numero complessivo di trimestralisti da utilizzare per ulteriori periodi non può superare le 150 unità, così come previsto dall'articolo 4 del disegno di legge.

La sistemazione dei cosiddetti precari non determina vuoti di organico in quanto è preordinata proprio alle provviste di personale per la copertura stabile dei posti in organico ancora oggi scoperti. Proprio in rapporto alla pendenza della procedura concorsuale, in relazione alle corrispondenti carenze di personale in ruolo di dattilografia, viene prospettata l'esigenza di prorogare al 31 dicembre 1986 le norme che consentono l'assunzione di personale trimestrale tenendo presente che sullo stato attuale il servizio di dattilografia di tutti i settori della giustizia amministrativa si basa su una provvista di sole 27 unità, cioè di quelle 27 unità su 38 che sono stati assunte per chiamata diretta in quanto appartenenti alle categorie protette.

Ritengo pertanto che le delucidazioni fornite dal signor Ministro per la funzione pubblica siano sufficienti ed ampie e che il disegno di legge con queste osservazioni e con questi chiarimenti possa essere approvato dalla Commissione.

TARAMELLI. Signor Presidente, intervengo per chiedere ulteriori chiarimenti. Dalla nota che ci ha fornito il ministro Gaspari risulta che l'attuale organico del Consiglio di Stato è di 27 unità.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Si tratta dei presenti in pianta stabile.

TARAMELLI. Infatti non ho detto che la pianta organica consta di 27 unità, ma che in organico attualmente vi sono 27 unità.

Il concorso indetto, che riguarda la legge n. 285, è per 107 unità, però, per le categorie protette, i posti sono 38. In totale sono 145 posti; se non consideriamo questi 11 posti ancora liberi rimarrebbero, per raggiungere i 150 posti consentiti per le assunzioni nel 1985 solo 5 posti. Il ragionamento è questo, se si coprono tutti i posti riservati alle categorie protette, più i 107 dei giovani, rimarrebbero 5 posti per raggiungere i 150 previsti per il 1985.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. I 105 posti sono quelli relativi a questo disegno di legge.

Questo disegno di legge copre 105, quelli riservati con la legge per i giovani sono gli altri.

TARAMELLI. Signor Ministro, vorrei allora sapere se questa clausola che prevede per il 1985 un'assunzione massima di 150 unità permette di assumere fra i trimestralisti per il 1985 solo 5 unità.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Sì, e la ragione è molto semplice; per completare l'organico ci sono due procedure, una è quella della legge per i giovani, l'altra è quella indicata da questo disegno di legge.

Siccome non si sa quanto tempo queste due procedure impiegheranno per essere produttive di effetti, vi è la possibilità di attingere ai trimestralisti in attesa di poter disporre di questo personale.

TARAMELLI. Signor Ministro, il punto delicato è proprio questo, viene indetto il concorso per 105 posti per i trimestralisti che hanno già effettuato questa attività con concorso riservato, però per il 1986 vi è una proroga per la legge che consente l'assunzione di trimestralisti.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Sì, perchè c'è anche l'altra questione dei giovani che teniamo bloccati e dei quali non si sa quando si potrà disporre.

Quindi c'è un limite, una soglia alta che può essere toccata in rapporto a quella che sarà la funzionalità dei concorsi.

TARAMELLI. Però, ripeto, il punto delicato è questo: noi abbiamo secondo i dati forniti 350 trimestralisti, però non si stabilisce un blocco di questi trimestralisti perchè il concorso consente per quest'anno di coprire 5 posti. Quindi si riattivano per il 1986 una serie di soggetti che fanno i tre mesi, con una dilatazione di trimestralità.

PRESIDENTE. Ma i 350 sono quelli che possono concorrere e che si sono avvicendati.

TARAMELLI. Ma noi adesso abbiamo un provvedimento che consente, stando ai numeri, l'assunzione di 5 unità per il 1985, per il 1986 - non si sa perchè - lo deciderà un'altra proposta di verifica. Comunque 350 hanno diritto di concorrere, con il pericolo di riattivare una certa quota di altri trimestralisti e ciò mi sembra un po' troppo complesso, non si capisce più quanti saranno se non si fa un punto.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Senatore Taramelli, su questo punto bisogna essere molto chiari: il Consiglio di Stato ha un organico di dattilografi di 250 unità, 107 di questi posti sono riservati al concorso dei giovani in base alla legge n. 285, concorso che speriamo sia espletato rapidamente perchè questo risolverebbe i problemi del Consiglio di Stato. C'è poi un'altra *tranche* che è quella che va a concorso e sono 105 posti, poi ci sono i 38 riservati alle categorie protette dalla legge. Il Consiglio di Stato con la norma esistente prevede la possibilità, in attesa che si espletino queste procedure, di poter attingere ai trimestralisti. Il concorso che si fa per 105 posti chiude l'organico, non c'è possibilità di altri concorsi per altri trimestralisti.

TARAMELLI. Io, signor Ministro, voglio fare un'ipotesi: se entro il 1985 si esperisce il concorso per 105 posti, abbiamo 105 soggetti già inquadrati, ma ci saranno altre persone che rimangono in sospenso; al

contempo si autorizza il Consiglio di Stato a utilizzare i trimestralisti, rischiando di lasciare in sospeso i vincitori del concorso.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Senatore Taramelli, metti in chiaro che per l'anno 1985 non possiamo superare in ogni caso le 150 unità. Queste 150 unità come le raggiungiamo? Attraverso l'espletamento del concorso che è stato già bandito per 107 unità; con le assunzioni per chiamata diretta delle categorie protette (11 persone, più 27 in servizio) arrivano a 145 unità.

Possiamo quindi coprire con il concorso speciale del 1985 soltanto cinque posti.

Per il 1986 con il concorso possiamo coprire altre 100 unità, completando così l'organico.

TARAMELLI. Potremo essere d'accordo con questo ragionamento se non fosse che si proponga fino alla fine del 1986 la facoltà del Consiglio di Stato di assumere personale ai sensi dell'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

PRESIDENTE. Desidero annunciare che il senatore De Sabbata ha presentato un emendamento, volto ad inserire all'articolo 1, dopo il sesto comma, il seguente settimo comma: «Il servizio prestato in applicazione del precedente comma non è valutabile ai fini del concorso di cui al primo comma».

DE SABBATA. Vorrei sottoporre due problemi. In primo luogo si parla di proroga del termine, dizione corretta nel momento in cui è stato scritto il disegno di legge, mentre il termine è già scaduto il 13 maggio e quindi l'espressione va corretta. Dalle note informative forniteci dal Ministero risulta che non ci sono trimestralisti in servizio.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. È vero; non ce ne sono tanto che si va avanti con il personale prestato dalle altre amministrazioni dello Stato.

DE SABBATA. Salvo la rettifica formale della data di questa proroga, la riassunzione dei trimestralisti per i quali è previsto il concorso determina un titolo, avvantaggiandosi per il futuro concorso.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Non avrei nessuna difficoltà ad accettare un emendamento in questo senso.

PRESIDENTE. Vorrei fare un'osservazione ricercando la collaborazione; quello previsto dal primo comma è un concorso riservato ai trimestralisti. Lo spirito che anima l'emendamento del senatore De Sabbata al primo comma dell'articolo 1 è quello di precludere che attraverso l'assunzione di trimestralisti, si determinino altri riservatari del concorso. Il problema è quindi di delimitare la sfera dei riservatari a coloro che abbiano prestato servizio al momento dell'entrata in vigore della legge.

Ritengo quindi che se si vuole raggiungere questo scopo l'emendamento vada modificato aggiungendo al primo comma le seguenti parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

Inoltre l'emendamento aggiuntivo esclude un titolo di preferenza per coloro che siano stati confermati, perchè il titolo di legittimazione alla partecipazione al concorso deve essere anteriore alla presente legge. Questo emendamento così modificato, fotografa la situazione storica di coloro che godono della riserva.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Potrebbe verificarsi che nelle more dell'entrata in vigore della legge si possano fare altre assunzioni di trimestralisti.

PRESIDENTE. Il senatore De Sabbata vuole escludere queste nuove assunzioni dalla riserva dei posti del concorso. Il comma settimo esclude che ciò abbia un rilievo valutabile come titolo di preferenza.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Da un punto di vista formale, signor Presidente, c'è un aspetto sul quale dobbiamo riflettere. Quando stabiliamo che il servizio prestato in applicazione del precedente comma, cioè in base all'articolo 52, come prorogato, non è valutabile ai fini del concorso di cui al primo comma, stabiliamo che i neo-trimestralisti non hanno più titolo a partecipare.

PRESIDENTE. Dobbiamo considerare il caso di qualcuno che sia stato trimestralista; nel momento in cui quest'ultimo viene riassunto il fatto che sia stato trimestralista non vale come titolo di preferenza.

BIGLIA. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo affinché risultino espresse da parte del Movimento sociale italiano-Destra nazionale due considerazioni di carattere fondamentale. Con la prima intendo sottolineare il disagio nel quale ci si trova quando si constata che occorre una legge per completare un organico. Il nostro ordinamento giuridico dovrebbe essere strutturato in modo che questi atti di amministrazione possano essere realizzati senza l'intervento del potere legislativo.

Con la seconda considerazione voglio far presente il nostro dissenso nei confronti dei concorsi riservati. È vero che esistono delle categorie protette ma lo sono sempre nell'ambito di un concorso pubblico al quale possono accedere tutti i cittadini. Prevedere un concorso riservato a coloro che hanno svolto in precedenza come trimestralisti questo servizio, vuol dire attribuire un articolo di preferenza a soggetti che non sono stati scelti in base all'articolo 97 della Costituzione. Questo è il solito modo per eludere il principio del concorso pubblico.

Mi rendo perfettamente conto che questa posizione assunta dalla mia parte politica può essere impopolare. Coloro che aspirano a questi posti e che seguono attentamente i lavori e l'iter di questo disegno di legge si accorgeranno che da parte del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, viene intralciata e intaccata una loro aspettativa. Comunque, noi siamo obbligati a tener presenti i principi dell'ordina-

mento giuridico e a considerare quei soggetti, soprattutto i giovani, che non avendo avuto la fortuna di essere stati scelti per svolgere un servizio trimestralista si trovano danneggiati da questo meccanismo che stiamo per approvare.

Fatte queste premesse, debbo preannunciare la mia contrarietà alle modifiche che si vogliono apportare al testo del disegno di legge in quanto verrebbe ristretta ancora di più la cerchia dei riservatari. Già rappresenta un male il concorso riservato e se noi restringiamo maggiormente la cerchia dei riservatari aumentiamo i suoi aspetti negativi. Sarebbe auspicabile non apportare queste correzioni e se proprio dovesse passare la tesi del concorso riservato, dovrebbero poter accedere a quest'ultimo anche i futuri trimestralisti. Non capisco per quale motivo si deve operare questa differenziazione tra coloro che sono stati trimestralisti e coloro che lo saranno prossimamente. È vero che se viene approvato questo disegno di legge si determina una certezza, ma è altrettanto vero che tutti coloro che sono trimestralisti in qualsiasi amministrazione dello Stato sanno che prima o poi verrà bandito un concorso riservato. Quindi costoro accettano l'incarico di trimestralisti consci che prima o poi verrà espletato un concorso riservato.

Ritengo che non sia giustificato sotto alcun aspetto il prevedere che possano partecipare al concorso riservato soltanto coloro che prestino effettivo servizio alla data di entrata in vigore della normativa in esame operando in questo modo una discriminazione a beneficio di coloro che sono stati trimestralisti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura.

Art. 1.

1. Nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, i posti rimasti vacanti e disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito in applicazione dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, sono conferiti mediante concorso per titoli di servizio ed esami riservato al personale che sia stato assunto a norma dell'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e che in tale posizione abbia svolto effettivo servizio.

2. Ai fini dell'ammissione al concorso riservato, il personale deve essere in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età.

3. Le modalità del concorso riservato saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'anno 1985 le nuove assunzioni nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi

regionali disposte in base ai concorsi di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, ed alla presente legge, nonché a chiamate dirette di categorie riservatarie, non potranno superare, complessivamente, il numero di centocinquanta.

5. Le eventuali restanti assunzioni conseguenti alle predette procedure concorsuali e chiamate dirette saranno effettuate nell'anno successivo, fino al limite dei posti di organico stabiliti dalla tabella F allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

6. Fino alla data di immissione in servizio nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali del personale di cui ai precedenti commi 4 e 5 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1986 è prorogato il termine stabilito dall'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore De Sabbata. Il primo intende inserire alla fine del primo comma le seguenti parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge:». Il secondo tende ad inserire alla fine dell'articolo 1 il seguente comma: «L'ulteriore servizio, prestato in applicazione di quanto disposto dal precedente comma 6, non è valutabile ai fini del concorso di cui al comma 1».

MURMURA. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario nei confronti del primo emendamento presentato dal senatore De Sabbata, in quanto è estremamente illegittimo stabilire che il servizio prestato non debba essere tenuto in rilievo.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Murmura, se la interrompo. Ma vorrei chiarire la portata di detto emendamento. Con l'articolo 1 viene stabilita una riserva nel concorso per il personale trimestralista. L'emendamento che stiamo esaminando limita la riserva a coloro che sono stati trimestralisti prima dell'entrata in vigore del presente disegno di legge.

SAPORITO. Signor Presidente, debbo esprimere le stesse preoccupazioni avanzate dal senatore Murmura in quanto verrebbero comunque esclusi con questo emendamento coloro che attualmente sono trimestralisti, cioè quelli che prestano servizio - per esempio - da 2 mesi e 27 giorni.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Usufruiscono di questa riserva coloro che prestano servizio alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

SAPORITO. Con la formula che è stata adottata ci si riferisce al servizio svolto prima della entrata in vigore della presente legge. Se vogliamo inserire questa clausola nei cui confronti ho delle riserve la norma va estesa non soltanto a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto questo servizio ma anche che lo stiano svolgendo.

PRESIDENTE. Propongo di integrare l'emendamento presentato dal senatore De Sabbata, in base ai rilievi fin qui mossi, dandovi la seguente formulazione: in fine all'articolo 1, l'inciso «e che in tale posizione abbia svolto effettivo servizio» è sostituito con il seguente: «che in tale posizione abbia svolto o svolga effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

DE SABBATA. Signor Presidente, mi sembra che alla base delle posizioni contrarie espresse dal senatore Murmura e dal senatore Saporito, vi sia un forte equivoco. Non c'è alcuna legge che abbia bandito o bandisca o autorizzi a bandire un concorso riservato a dei precari futuri. Fortunatamente ciò non è ancora accaduto nella nostra Repubblica. Se non venisse previsto questo blocco il bando di concorso potrebbe riguardare anche i precari futuri; quindi questo emendamento è necessario ai fini di costituzionalità. Forse i senatori hanno confuso questo problema con quello determinato dalla distinta proposta emendativa, volta ad inserire un comma aggiuntivo all'articolo 1; questo emendamento si limita a definire e limitare il concorso riservato a coloro che sono attualmente precari.

MURMURA. Il senatore De Sabbata accetta dunque una correzione al proprio emendamento! Ciò è chiara dimostrazione del fatto che nè io nè altri siamo caduti in un equivoco in quanto il significato dell'emendamento, come riformulato dal presidente Bonifacio, è adesso ben diverso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore De Sabbata che, nella nuova formulazione da me prospettata risulta così formulato: «All'articolo 1, la frase "che in tale posizione abbia svolto effettivo servizio" è sostituita con la seguente: "che in tale posizione abbia svolto o svolga effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge"».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato dal senatore De Sabbata, inteso ad inserire un comma aggiuntivo all'articolo 1.

BIGLIA. Ferma restando la nostra impostazione contraria al disegno di legge, voteremo a favore di questo emendamento perchè limita gli effetti che le assunzioni effettuate al di fuori delle norme previste dall'articolo 97 della Costituzione possono avere in sede di valutazione dei titoli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore De Sabbata.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme come risulta con le modifiche accolte.

È approvato.

Art. 2.

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 1.700 milioni in ragione d'anno.

2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1985, valutata in lire 400 milioni, ed a quella relativa agli anni 1986 e 1987, valutata in lire 1.700 milioni per ciascun anno, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaminato.

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

TARAMELLI. Il Gruppo comunista vota a favore di questo disegno di legge perchè dà parzialmente respiro al Consiglio di Stato che oggi è di fatto sprovvisto di personale proprio nonostante che la pianta organica lo preveda. Mi pare che la legge - la previsione di 150 assunzioni per il 1985 - tenga conto delle disponibilità finanziarie, ma che la proroga fino al 1986 della legge che consente l'assunzione dei trimestralisti si risolva in una finzione perchè da una parte consente una sistemazione dell'organico, ma dall'altra non fa risparmiare la pubblica amministrazione: voglio sottolineare questo anche se apparentemente l'assunzione di 150 unità rappresenta un contenimento della spesa.

BIGLIA. Dichiaro il voto contrario del Movimento sociale-Destra nazionale per i motivi già espressi durante la discussione generale.

SAPORITO. Il Gruppo democratico-cristiano è favorevole a questo disegno di legge, che viene incontro alle esigenze del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ribadiamo però la necessità di una riflessione generale e della presentazione da parte del Ministro della funzione pubblica di un piano organico delle esigenze onde evitare di trovarsi di fronte a provvedimenti parziali.

Così come si è fatto per l'Avvocatura dello Stato, il nostro partito è disposto a programmare un piano delle esigenze del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

GARIBALDI. Il Gruppo socialista è favorevole a questo disegno di legge e si associa alle richieste del senatore Saporito relative all'esigenza di preordinare organicamente la necessità di personale in modo da raggiungere un assetto definitivo che dia certezza e non crei discriminazioni all'interno della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta nel testo emendato.

È approvato.

«Nuove modalità di contabilizzazione dei versamenti effettuati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per i servizi resi dai vigili del fuoco» (484)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove modalità di contabilizzazione dei versamenti effettuati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per i servizi resi dai vigili del fuoco».

Prego il senatore Pavan di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge intende affrontare un problema relativo all'articolo 6 della legge n. 966 del 1965, la quale prevede la costituzione di depositi provvisori da parte dei richiedenti servizio a pagamento dal corpo nazionale dei vigili del fuoco. In base a questa norma, tutti i privati che richiedano il servizio devono inizialmente costituire un deposito; in seguito alla effettuazione del servizio il comando provinciale dei vigili del fuoco, una volta appurata l'entità del servizio, deve provvedere al conguaglio, alla restituzione o alla integrazione del deposito.

Questa normativa è regolamentata dagli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 166, mentre la costituzione del fondo è prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3 della stessa legge. Tutto ciò comporta la necessità di espletare pesanti pratiche burocratiche, provoca ritardi sia nelle restituzioni che nelle richieste di integrazione dei depositi, per cui il Ministro dell'interno propone con questo disegno di legge l'abolizione del deposito (articolo 1 del disegno di legge) e quindi l'abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 e dell'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 3 della stessa legge.

L'articolo 2, invece, demanda ad un apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, le norme relative al versamento e quindi relative ai rapporti con gli usufruenti del servizio. Questa delegificazione è a mio parere molto giusta per una materia così specifica. In particolare essa si armonizza con le direttive e con i provvedimenti amministrativi emanati nel marzo di quest'anno dalla Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TARAMELLI. Voglio esprimere il parere favorevole del Gruppo comunista sul disegno di legge. Infatti il provvedimento introduce una delegificazione su questa materia stabilendo sia le modalità per il versamento anticipato, sia i termini per quanto riguarda le tariffe, sia le particolari modalità per i sopralluoghi da svolgere da parte dei vigili del fuoco. Si tratta di una materia di potestà regolamentare, e proprio per questo a mio parere è opportuno prevedere una delegificazione.

MURMURA. Il Gruppo democristiano si associa al voto favorevole su questo provvedimento che ritiene indirizzato verso un giusto obiettivo, l'obiettivo della massima semplificazione delle procedure degli atti amministrativi per rispondere ad una necessità avvertita da tutti. Auspico che il Governo ed il Parlamento proseguano su questa strada con la serietà dimostrata fino a questo momento.

GARIBALDI. Anche il Gruppo socialista è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge sono abrogati gli articoli 6, 7 ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernenti le modalità di pagamento dei servizi resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai privati ai sensi dell'articolo 1 della legge medesima, e viene modificato l'articolo 3, ultimo comma, della citata legge con la soppressione delle parole: «previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6».

È approvato.

Art. 2.

1. Le modalità di cui all'articolo 1 saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Riconoscimento della qualifica di internato civile» (1026), d'iniziativa dei senatori Boldrini ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riconoscimento della qualifica di internato civile» d'iniziativa dei senatori Boldrini ed altri.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Prego il relatore di richiamare brevemente i termini della sua relazione.

MURMURA. *relatore alla Commissione.* Ho già svolto la mia relazione sul disegno di legge, manifestando il mio particolare consenso per il riconoscimento della qualifica di civile reduce dalla deportazione o dall'internamento a tutti coloro che furono internati o deportati ad opera dei nazisti dopo l'8 settembre 1943 in Germania o in altro territorio comunque controllato dalla Germania nazista.

Il disegno di legge stabilisce che il prefetto nel cui territorio l'interessato ha la residenza è autorizzato a rilasciare l'attestato che riconosce la suddetta qualifica. In questo modo si eliminano anche le disparità esistenti tra deportati in Germania e deportati in altri territori comunque controllati dai nazisti.

Debbo però osservare che manca ancora il parere della Commissione bilancio e non vi è la previsione della copertura della spesa. Questa copertura è indispensabile, soprattutto perchè dopo tanti anni è difficile quantificare il numero di coloro che potranno usufruire dei benefici previsti in questo disegno di legge. Si tratta del riconoscimento del servizio prestato in tutto il periodo di deportazione. La Commissione bilancio dovrebbe verificare l'entità dell'onere che graverà sullo Stato per l'erogazione delle pensioni dirette e di quelle di reversibilità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GHERBEZ. Ritengo che questo provvedimento sia estremamente opportuno perchè fino a questo momento agli internati civili deportati in modo coatto nei campi di lavoro non era stata riconosciuta alcuna qualifica.

Dopo che la nostra Commissione ha approvato il disegno di legge riguardante gli internati nei campi K.Z. abbiamo potuto constatare quante richieste di riconoscimento della qualifica di internato provenivano da altre parti. Circa 50.000 persone hanno chiesto il riconoscimento della suddetta qualifica nell'ambito della legge n. 791, che si riferiva soltanto ai deportati nei campi K.Z. Questa cifra è molto eloquente e a mio parere non è possibile trascurarla.

È indispensabile, perciò, risolvere il problema. Indubbiamente è indispensabile un parere sulla copertura finanziaria di questo provvedimento. In attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, voglio preannunziare il mio voto favorevole.

PAVAN. Non bisogna dimenticare che questo provvedimento avrà influenza sull'applicazione della legge n. 336 del 1970. Infatti il riconoscimento dei benefici e l'erogazione delle pensioni decorre dal momento del riconoscimento della qualifica. A mio parere è necessario approfondire questo punto.

GARIBALDI. Signor Presidente, il contenuto del provvedimento è abbastanza chiaro. Se però si rapporta questo contenuto con la normativa generale già vigente in queste materie sorgono degli equivoci. Infatti la normativa precedente, cui sono ispirati tutti i

provvedimenti amministrativi, individua delle figure che sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle presenti nel disegno di legge in esame. Poichè però questo disegno di legge ha usato denominazioni diverse si possono creare delle concrete difficoltà applicative. Il decreto legislativo luogotenenziale del 1946 n. 27 individua esattamente la figura del deportato o internato, mentre non ne prefigura altre.

Mi sembra che da queste posizioni, deportato o internato, discendano gli effetti per così dire remunerativi dei provvedimenti successivi, uno dei quali (il più significativo) è la legge n. 336 del 1970.

Io vorrei sapere se qui si introduce una nuova qualifica, quella di internato civile (quella di deportato esisteva già) e se questa nuova figura di costretto in cattività trova referenze per avere pratica attuazione e pratico effetto ai sensi della normativa di protezione e di remunerazione fino ad oggi vigente. E poi vorrei sapere se nell'articolo 1, oltre a coloro che si sono rifiutati di ottemperare volontariamente ai bandi di presentazione emanati dalle forze tedesche di occupazione rientrano anche coloro che non hanno ottemperato volontariamente ai bandi di presentazione emanati dalla repubblica di Salò. Ossia vorrei sapere se coloro che non hanno ottemperato ai bandi della repubblica sociale sono esclusi da questo provvedimento. Qui si parla soltanto delle forze tedesche di occupazione, perlomeno i bandi cui ci si riferisce sembrano soltanto quelli relativi alle forze tedesche di occupazione.

BIGLIA. C'è il secondo comma che risolve questo problema.

GARIBALDI. Ma lì si parla di sesso e di età, non di coloro che non hanno risposto alla chiamata. Mi sembra che ci sia confusione in materia. Si parla di coloro che non hanno risposto ai bandi delle forze tedesche di occupazione o anche agli altri bandi?

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, tenuto conto del fatto che non ci è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio e che sono stati richiesti alcuni approfondimenti, propongo che il seguito della discussione del provvedimento venga rinviato ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

«Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale» (1125), d'iniziativa dei deputati Franchi Franco ed altri; Felisetti, Cerquetti ed altri; Aniasi ed altri; Genova, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale» d'iniziativa dei deputati Franchi Franco ed altri; Felisetti, Cerquetti ed altri; Aniasi ed altri e Genova, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 28 marzo scorso. Devo far presente alla Commissione che sono pervenute sollecitazioni da parte dei vigili urbani di tutte le località d'Italia per la rapida approvazione di questo disegno di legge.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, io ho avuto modo di ascoltare le opinioni del Gruppo comunista espresse dal senatore Taramelli e le opinioni del Gruppo socialista espresse dal senatore Garibaldi. Se questa mattina fosse possibile conoscere gli orientamenti degli altri Gruppi, io potrei poi brevemente replicare e fornire anche alcune indicazioni perchè mi sembra che nessuno degli interventi ascoltati escluda nel suo complesso la validità della normativa, però sono state espresse da parte dei Gruppi intervenuti preoccupazioni ed immagino che altre ne emergeranno. Mi riservo pertanto di preparare alcuni emendamenti sui punti più delicati del provvedimento, emersi dalla discussione e dal movimento sindacale dall'ANCI e dalle altre organizzazioni che in qualche modo hanno interesse a vedere approvato questo provvedimento, emendamenti che non dovrebbero alterare l'impianto complessivo del testo in esame, come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PAVAN. Signor Presidente, entrando nel merito del disegno di legge, vorrei osservare che forse una legge in materia non sarebbe stata necessaria, salvo che per qualche aspetto particolare relativo al porto d'armi o ai rapporti con le autorità di pubblica sicurezza. Ormai credo che non sia possibile tuttavia fare diversamente se non seguire l'*iter* di questo provvedimento ed eventualmente apportare delle modifiche.

La normativa che attualmente si desume dalla legge comunale e provinciale e anche dallo stesso contratto dei dipendenti degli enti locali contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, è indubbiamente carente, per cui occorre riordinare ed integrare le disposizioni vigenti.

Tuttavia esaminando il disegno di legge in oggetto, mi sembra che vi siano delle lacune in alcuni punti e precisamente all'articolo 1, quando si parla di polizia locale urbana e rurale, ho l'impressione che limitiamo la sfera di intervento dell'attività di vigilanza urbana, in quanto in quest'ultimo periodo sono state emanate nuove leggi, nuovi compiti sono stati attribuiti ai comuni per cui la sfera di competenza della vigilanza urbana si è ampliata.

Abbiamo la polizia edilizia, commerciale, ed altre come la polizia mortuaria che devono essere tenute in considerazione in un disegno di legge di questo genere. Limitare alla polizia urbana e rurale ci sembra che non comprenda gli aspetti cui abbiamo accennato. Bisognerà pertanto, a mio avviso, pensare ad una formulazione più ampia: anche le regioni hanno demandato competenze in materia di vigilanza, sull'ecologia, su alcune attività amministrative, agli enti locali e pertanto bisogna considerare anche questo aspetto.

Un altro aspetto particolare che deve essere tenuto in considerazione riguarda gli stessi enti. È vero che nell'articolo 1, al secondo comma, viene anche ipotizzata la possibilità dell'associazione del servizio fra comuni diversi; credo sia una scelta opportuna perchè non sempre i singoli comuni sono in grado di assicurare una vigilanza idonea, però può anche verificarsi il fatto che questa attività associativa non venga svolta e pertanto noi dobbiamo accennare anche ad altre attività connesse a questo aspetto, ad esempio l'attività di notificazione, perchè

non tutti i comuni possono permettersi di avere sia il vigile urbano che il messo comunale e queste figure talora vengono integrate una con l'altra. Se non la consideriamo nella legge si rischia poi in sede applicativa che queste attività non possono coesistere.

Ritengo che debba essere anche accennato il fatto che queste due attività possano coesistere in un'unica figura.

Per quanto riguarda l'articolo 4, sul regolamento comunale del servizio di polizia municipale, il testo formulato si riferisce quasi esclusivamente al comando e al distacco. I regolamenti comunali debbono contenere qualcosa di più sostanzioso e cioè devono disciplinare le funzioni e le attività svolte dai vigili urbani e non debbono contenere soltanto la regolamentazione del distacco e del comando che rappresentano un aspetto secondario e non certo principale nell'ambito del regolamento dell'attività di polizia.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Mi scusi, senatore Pavan, se la interrompo ma desidero avere maggiori chiarimenti a questo proposito.

PAVAN. L'articolo 4 recita testualmente: «I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire...» eccetera. Il regolamento comunale del servizio di polizia municipale deve riguardare anche i servizi propri di polizia nell'ambito del territorio comunale. Quindi la formulazione dell'articolo va bene ma deve anche comprendere tutta quella parte che inerisce al servizio proprio di polizia all'interno del territorio comunale.

GARIBALDI. È previsto in un altro articolo sempre dello stesso disegno di legge.

PAVAN. No, gli altri articoli riguardano il regolamento dei rapporti di polizia di pubblica sicurezza.

GARIBALDI. All'articolo 7 non si parla anche di regolamento?

PAVAN. L'articolo 7 si riferisce allo stato giuridico del personale.

Debbo inoltre indicare alcuni chiarimenti sull'articolo 5 che disciplina le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, il cui contenuto va collegato all'articolo 7. In sostanza, con questo articolo si attribuiscono funzioni di polizia giudiziaria al personale che svolge servizio di polizia municipale il quale a tal fine riveste la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai dirigenti e agli addetti al coordinamento e al controllo. Questo aspetto potrebbe andar bene ma bisogna tener presente che basta che ci siano due vigili che uno coordina e l'altro controlla. L'elemento che indubbiamente va riconsiderato è la possibilità di attribuire funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Quando noi stabiliamo nell'articolo 5 che il prefetto può conferire la qualità di agente di pubblica sicurezza ai vigili urbani, ipotizziamo che tra questi ultimi vi siano coloro che posseggono questa

qualifica e coloro che non ce l'hanno. Ma se noi sosteniamo che la qualifica di pubblica sicurezza deve essere conferita e che i vigili urbani si trovano in condizioni di dover svolgere attività di pubblica sicurezza connesse alle attività proprie, la dobbiamo attribuire a tutti i vigili urbani. Se non viene conferita a tutti vuol dire che non svolgono attività di pubblica sicurezza, anche se nell'esercizio delle proprie attività il vigile urbano può trovarsi in condizioni tali da doverla esercitare. Quel vigile urbano che non ha la qualifica di pubblica sicurezza e che si trova in condizioni tali da poter e dover svolgere attività di pubblica sicurezza che cosa fa? Lo dobbiamo assegnare ad un servizio amministrativo?

Per tutti questi motivi, dobbiamo precisare che i requisiti richiesti al vigile urbano sono gli stessi che vengono richiesti a coloro ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza. Diversamente, si creerebbero nell'organizzazione della vigilanza urbana degli scompensi e delle difficoltà operative.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Mi scusi, senatore Pavan, se la interrompo, ma vorrei far presente che è probabile che tra i vigili urbani vi sia qualcuno che per motivi propri o religiosi non voglia che gli venga conferita questa qualifica di pubblica sicurezza.

PAVAN. Come giustamente sottolinea il senatore Saporito dovremmo anche risolvere il problema degli obiettori di coscienza, cioè di coloro che per esempio non vogliono usare le armi.

DE CINQUE. Coloro che si rifiutano potrebbero farlo presente nella domanda.

PAVAN. Costoro che si dichiarano obiettori di coscienza possono svolgere funzioni di vigilanza urbana? Pongo questi interrogativi affinché vengano esaminati nella stesura definitiva del disegno di legge al nostro esame e per non trovarci in difficoltà in un secondo tempo quando assumeremo il personale per fargli svolgere queste funzioni.

L'articolo 6 riguarda sostanzialmente le deleghe alle regioni in materia di polizia urbana. Non ho alcuna obiezione da avanzare nè a proposito della regolamentazione che è stabilita dalla Costituzione, nè quando stabiliamo che devono diventare norme generali e che alle regioni spetta la formazione professionale. A proposito di quest'ultimo aspetto dobbiamo tener presente le funzioni di pubblica sicurezza che debbono svolgere i vigili urbani per cui a tal fine deve essergli assicurata una formazione professionale adeguata. Ritengo che sia necessario un collegamento con le attività formative di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Come direttiva.

PAVAN. Non soltanto come direttiva, ma una vera e propria collaborazione.

Quando stabiliamo le norme generali per l'istituzione e l'organizzazione del servizio in rapporto alla popolazione ed affrontiamo il problema dei mezzi, consideriamo degli aspetti assolutamente organizzativi propri dell'amministrazione locale. La normativa generale senz'altro delega alle regioni la formazione professionale ma tutto ciò

riguarda l'organizzazione del servizio ed è strettamente collegata con l'autonomia dell'articolo 7. Nel momento in cui noi prevediamo l'istituzione di un ruolo speciale rivoluzioniamo l'ordinamento comunale. Per tanti anni abbiamo sostenuto la tesi di un unico ruolo comunale e adesso introduciamo l'istituzione di un ruolo speciale! Per quale motivo dobbiamo istituirlo con tutte le conseguenze negative che esso può determinare in caso di trasferimento e di immobilità del personale derivante da infermità o da invalidità? Sempre con lo stesso articolo definiamo tutta l'organizzazione del corpo, articolandolo in dirigenti (comandanti ufficiali), addetti al coordinamento e controllo (sottufficiali, caposettore, capoparto) e operatori (vigili). In questo modo invadiamo la sfera strettamente organizzativa che dipende dalla struttura autonoma comunale, cioè dalla responsabilità del sindaco nell'organizzare il servizio.

GARIBALDI. I comuni definiscono queste cose con regolamento.

PAVAN. Infatti è materia contrattuale interna e quindi viene definita con regolamento proprio e non certo con la legge.

Comunque, se vogliamo mantenere assolutamente questa impostazione, il limite dei cinque è senz'altro troppo basso per dare la struttura di un corpo dei vigili urbani. Dobbiamo arrivare a 20, 25 o 30 vigili per dare a un corpo l'organizzazione ipotizzata in questo disegno di legge.

Riguardo al trattamento economico, è vero anche che l'indennità che prevediamo in questo disegno di legge è sostanzialmente materia contrattuale, per cui l'osservazione della Commissione bilancio mi sembra sia fuori posto: non creiamo una nuova spesa. Avrei preferito che il collegamento non fosse stato fatto rispetto all'indennità della Polizia di Stato ma al trattamento economico di base; ammetto una indennità particolare data la tipicità del servizio e la pericolosità dello stesso e visti i rischi cui sono soggetti i vigili urbani, ma anziché alle funzioni di pubblica sicurezza, che sono ausiliarie nell'ambito delle competenze dei vigili, avrei preferito che ci si legasse allo stipendio base anche perchè diversamente si è costretti ad attendere sempre la definizione del trattamento economico dei vigili urbani, mentre dovrebbe essere definito contestualmente al contratto e strettamente legato allo stesso. Quando diciamo che il trattamento economico non deve superare l'80 per cento di quello della pubblica sicurezza, non sapendo quale sarà, non possiamo determinare questa cifra.

L'ultimo problema che sollevo è quello relativo all'articolo 13 che riguarda sostanzialmente i guardiacaccia, i guardiasigilli, i guardiapesca e tutto il personale delle amministrazioni provinciali. So che le amministrazioni in particolare per i guardiacaccia e i guardiapesca sono preoccupate della formulazione attuale perchè il riferimento semplice ai vigili urbani non è ritenuto idoneo per le competenze e le funzioni del personale di vigilanza delle provincie. Quindi sull'articolo 13 dovremo sentire l'Unione delle provincie italiane e quella delle comunità montane perchè so che hanno delle osservazioni da fare.

Con queste azioni di carattere particolare riterrei che si possa procedere alla definizione in tempi brevi del disegno di legge che abbiamo avviato, con le dovute correzioni che prego il relatore di esaminare e valutare. Sono disponibile a definire l'accordo in tempi brevi perchè ormai il provvedimento ha creato delle aspettative nella

categoria e, diversamente, si rischia di bloccare il servizio della vigilanza urbana nei nostri comuni.

PRESIDENTE. Sottolineo l'estrema urgenza di entrare nell'esame concreto dei vari articoli; dobbiamo ancora superare il parere contrario della Commissione bilancio. Mi pare ci sia stata qualche critica sulla motivazione del parere negativo della Commissione bilancio; insieme al Governo cercheremo di chiedere alla Commissione una rinnovata riflessione soprattutto sulla circostanza che le maggiori spese sono legate alla contrattazione collettiva e quindi c'è un altro ordine di considerazioni circa la loro copertura.

Inoltre i senatori Saporito e Pavan avevano avanzato una proposta di audizione che mi sembra trovar concorde la Commissione; tuttavia a questo punto dobbiamo anche presentare eventuali emendamenti.

Il senatore Pavan ha fatto delle critiche puntuali e dobbiamo sapere se si tradurranno in emendamenti in modo da poter fare valutazioni concrete.

TARAMELLI. Siamo d'accordo per andare rapidamente verso l'approvazione del provvedimento; abbiamo preparato degli emendamenti che non presentiamo ancora ufficialmente anche per sentire le conclusioni del relatore e in modo di vedere se c'è la possibilità di una intesa più ampia. In ogni caso una prima parte di emendamenti sono stati già predisposti.

Quel che mi sembra importante è che stamattina si possa chiudere la discussione generale in modo che si possa ascoltare l'UPI, e l'Associazione delle comunità montane in via informale così che, alla ripresa dei lavori, si possa veramente tirare le somme perchè abbiamo creato delle attese ma anche per non tenere in sospeso un argomento delicato.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo. Il Governo è già intervenuto su una serie di osservazioni e si riserva di esprimere il proprio parere in sede di esame degli articoli e degli emendamenti.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Cercherò di tener conto del dibattito per tentare di presentare degli emendamenti come relatore per aiutare a mediare tra i diversi emendamenti dei Gruppi politici.

Approfitterei di martedì o mercoledì prossimi per svolgere questa audizione in via informale.

PRESIDENTE. Tenuto conto di quanto emerso dal dibattito, proporrei di rinviare il seguito della discussione a una prossima seduta. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO